



COMUNE DI CESANO BOSCONONE

---

# REGOLAMENTO CRITERI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO O L'AMPLIAMENTO DI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

---

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 20/12/2001



# COMUNE DI CESANO BOSCONONE

Settore sviluppo economico e servizi demografici

Ufficio Commercio

---

## **NORME SUL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO DI SEDE, L'AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI VENDITA DI UNA MEDIA STRUTTURA AI SENSI DELL'ART.8 DEL D.LGS 31.03.1998 N. 114/98.**

### **TITOLO I. Oggetto e definizioni**

#### **Art.1. Oggetto.**

Il presente regolamento disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, di una media struttura di vendita così come stabilito dall'art.8 del D.lgs 114/98.

#### **Art.2. Estensioni, modifica e superficie di vendita.**

Per estensione del settore merceologico si intende l'aggiunta ad una vigente autorizzazione di un settore merceologico precedentemente non autorizzato.

Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende, ai sensi dell'art.4 del D.lgs 114/98, la misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita e aree assimilabili, comunque frequentate dai clienti.

La modifica o l'estensione di un settore merceologico precedentemente non autorizzato, nel caso di medie strutture di vendita, è soggetta a nuova autorizzazione da parte del Comune.

Le autorizzazioni commerciali possono riguardare il solo settore merceologico della vendita di generi alimentari, il solo settore merceologico della vendita di generi non alimentari, oppure entrambi i settori.

#### **Art.3. Variazione del settore merceologico.**

Per variazione del settore merceologico si intende qualunque modifica della superficie di vendita che, dal punto di vista commerciale, comporti il passaggio di una struttura di vendita dal settore alimentare al settore non alimentare e viceversa.

Da punto di vista dei requisiti commerciali, si considerano appartenenti al settore alimentare tutte le strutture di vendita che vendono prodotti alimentari e quelle che vendono sia prodotti alimentari che non alimentari, purchè, in tal caso, la superficie di vendita riservata al settore non alimentare sia inferiore al 10% della superficie di vendita totale.



Si considerano appartenenti al settore non alimentare tutte le strutture di vendita che vendono prodotti non alimentari e quelle che vendono sia prodotti alimentari che non alimentari, purché la superficie di vendita riservata al settore alimentare sia inferiore al 10% della superficie di vendita totale.

#### **Art.4. Trasferimento di sede.**

Per trasferimento di sede di una struttura di vendita si intende il trasferimento di sede dell'esercizio dell'attività senza modifica ed estensione del settore merceologico alimentare e/o non alimentare oggetto dell'autorizzazione preesistente. Il trasferimento di sede può essere associato o no ad un ampliamento della superficie di vendita. Il rilascio dell'autorizzazione commerciale relativa al trasferimento di sede comporta la decadenza della precedente autorizzazione commerciale.

#### **Art.5. Ampliamento della superficie di vendita.**

Per ampliamento della superficie di vendita si intende qualunque modificazione che determini una superficie di vendita maggiore di quella precedentemente autorizzata. L'ampliamento della superficie di vendita può essere associato al trasferimento di sede, all'estensione e alla variazione del settore merceologico.

### **TITOLO II. Atti dovuti. Variazioni e Comunicazioni.**

#### **Art.6. Apertura media struttura di vendita.**

L'apertura di una media struttura di vendita nel rispetto dei limiti stabiliti dalle previsioni legislative costituisce atto dovuto nei casi di:

1. concentrazione o accorpamento di almeno 4 esercizi di vicinato autorizzati ex legge 426/71 di cui almeno 2 siano operanti, in attività da almeno un anno. In tali casi la nuova apertura avrà la superficie di vendita derivante dalla somma del limite massimo della superficie di vendita di ogni esercizio di vicinato (250 mq) , fino al limite massimo di superficie prevista per le medie strutture di vendita.
2. Concentrazione di medie strutture o concentrazione di medie strutture già autorizzate ed operanti (non sospese) con esercizi di vicinato autorizzati ex legge 426/71 ed operanti (non sospesi). In tali casi la nuova media struttura di vendita avrà la superficie di vendita derivante dalla somma delle superfici delle strutture da concentrare. In caso di concentrazione di medie strutture già autorizzate ed operanti (non sospese) con esercizi di vicinato, la nuova apertura avrà la superficie di vendita data dalla superficie della media struttura operante sommata alla superficie massima degli esercizi di vicinato da accorpare (250 mq per ogni esercizio), fino al limite massimo di superficie per le medie strutture di vendita.

In entrambi tali casi la domanda deve essere accompagnata da impegno di reimpiego del personale già operante negli esercizi da concentrare o accorpare.



### **Art.7. Ampliamento media struttura di vendita.**

L'ampliamento di una media struttura di vendita fino ai limiti di superficie previste per tali classi di strutture costituisce atto dovuto nel caso di:

1. Accorpamento di esercizi di vicinato autorizzati ex art. 426/71 fino al 20% di incremento della superficie preesistente della media struttura già autorizzata ed operante (non sospesa);
2. Accorpamento di una media struttura già autorizzata ed operante (non sospesa) con altra media struttura già autorizzata ed operante (non sospesa) fino al limite del 20% di incremento di superficie della struttura che si amplia.

In entrambi tali casi la domanda deve essere accompagnata da impegno di reimpiego del personale già operante negli esercizi da concentrare o accorpate.

### **Art.8. Attività soggetta a comunicazione.**

Non sono soggetti ad autorizzazione commerciale, bensì a comunicazione al Comune, da redigersi sulla base del modulo MOD.COM3 approvato ai sensi del D.lgs 114/98:

- la cessazione dell'attività
- le modifiche interne, non di carattere edilizio, che non comportino aumento della superficie di vendita;
- la riduzione dei settori merceologici da due a uno solo;
- i subingressi.

Per subingresso si intende la modifica della titolarità di un'autorizzazione rilasciata, tramite il trasferimento della gestione o della proprietà dell'attività. La Comunicazione al Comune del subingresso da parte del soggetto che subentra deve essere accompagnata da autocertificazione riguardo alla non sussistenza di alcune delle condizioni ostative all'esercizio di attività commerciale di cui all'art.5 comma 2 del D.lgs 31.03.1998 n.114.

Il titolare di un esercizio organizzato in più reparti in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio può affidare uno o più reparti a terzi in possesso dei requisiti di cui all'art.5 D.lgs 114/98 purchè li gestiscano in proprio, previa comunicazione al Comune competente per territorio.

## **TITOLO III. Procedimento ed esame della domanda**

### **Art.9. Procedimento. Esame della domanda.**

L'istanza per l'ottenimento di un'autorizzazione di cui al presente regolamento deve essere presentata al Comune sulla base del modulo MOD.COM2 approvato ai sensi del D.lgs 114/98 e deve comunque contenere generalità, residenza e codice fiscale del richiedente.



L'istanza per l'ottenimento di un'autorizzazione all'apertura, al trasferimento o all'ampliamento di una media struttura di vendita ex art.8 D.lgs 114/98 deve essere presentata all'ufficio protocollo del Comune.

La data di presentazione dell'istanza è comprovata dalla ricevuta rilasciata dall'ufficio protocollo del Comune all'atto della consegna diretta a mani.

Le domande e le istanze possono essere inviate anche a mezzo del servizio postale con plico raccomandato con avviso di ricevimento. In tal caso la data di presentazione della domanda è quella in cui il plico perviene all'ente e la ricevuta è costituita dall'avviso che viene restituito all'interessato a mezzo del servizio postale.

Le domande pervenute ad ufficio o organo del Comune diverso da quello competente non possono essere dichiarate inammissibili per tale motivo e vengono trasmesse d'ufficio immediatamente all'ufficio o all'unità operativa competente. In tale caso comunque i termini del procedimento decorrono dalla data in cui l'istanza o l'atto è pervenuto all'Amministrazione anche se a ufficio o organo incompetente.

### **Art.10. Responsabile del procedimento.**

A seguito della presentazione della domanda di autorizzazione, è considerato responsabile del singolo procedimento il dirigente dell'unità organizzativa competente.

Entro il termine di 20 giorni dalla presentazione della domanda all'ufficio protocollo del comune, il responsabile del procedimento verifica che la documentazione presentata sia completa di tutti i documenti necessari. In caso di carenza o irregolarità dei documenti previsti, provvede a richiedere in un'unica soluzione l'integrazione documentale ovvero la regolarizzazione della domanda. I termini di cui ai commi successivi decorrono dalla data di consegna dell'integrazione documentale ovvero dalla regolarizzazione della domanda.

Decorsi inutilmente 60 giorni dalla data della richiesta di integrazione documentale ovvero di regolarizzazione di cui al comma precedente, la domanda verrà decisa allo stato degli atti.

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla data di ricevimento dell'integrazione documentale di regolarizzazione della domanda il responsabile del procedimento, anche eventualmente convocando, se opportuno, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art.14 Legge 241/90 verifica:

- che la struttura di vendita di cui si chiede l'autorizzazione sia conforme alle norme del Piano Regolatore Generale vigente, con particolare ma non esaustivo riferimento all'ammissibilità della destinazione d'uso, alle dotazioni di standard di urbanizzazione e alle dotazioni di parcheggi pertinenziali;
- che la struttura di vendita di cui si chiede l'autorizzazione sia conforme ai criteri per il rilascio delle medie strutture di vendita, salvo il caso in cui l'autorizzazione venga richiesta per un immobile già specificamente localizzato dal P.R.G. come media struttura di vendita;
- che la richiesta sia conforme a tutte le disposizioni di Leggi e di regolamenti regolanti la materia.

Conclusa l'attività istruttoria, il responsabile del procedimento formula al responsabile del servizio una proposta motivata di rilascio, condizionata a determinare prescrizioni, o di diniego; le prescrizioni possono riguardare in particolare le previsioni di cui al presente regolamento o le previsioni di cui ai criteri per il rilascio delle medie strutture di vendita.

Il responsabile del servizio, vista la proposta motivata del responsabile del procedimento, decide il rilascio o il diniego.

Del provvedimento conclusivo è data comunicazione all'interessato immediatamente, e comunque entro 90 giorni dalla data di valida presentazione della domanda di rilascio dell'autorizzazione.

Decorso inutilmente il termine di 90 giorni dalla data di valida presentazione della domanda di autorizzazione, senza che sia stato comunicato un provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta, salvo che sia necessaria la preventiva approvazione di un piano attuativo, salvo il caso di necessaria acquisizione di pareri, atti, nulla osta o autorizzazioni di altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo seguente e salva la richiesta di integrazione documentale al richiedente di cui ai commi precedenti.

### **Art.11. Documenti da allegare alla domanda di autorizzazione.**

Ogni domanda di autorizzazione commerciale per l'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di medie strutture di vendita deve essere corredata dai seguenti documenti allegati:

1. autocertificazione del richiedente riguardo alla non sussistenza di alcuna delle condizioni ostative all'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 5 comma 2 del D.lgs 114/98;
2. autocertificazione di possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.lgs114/98, nel caso che la domanda riguardi un'attività relativa al settore merceologico alimentare;
3. planimetria in duplice copia dell'unità edilizia e delle o delle unità immobiliari oggetto della domanda in scala non inferiore 1:100 con l'indicazione della destinazione di ciascun locale e l'individuazione della superficie di vendita; la superficie di vendita deve essere in ogni caso essere delimitata da strutture edilizie o da elementi di arredo o funzionali fissi e chiaramente individuabili, salvo il caso di piano attuativo , in cui deve essere prodotta tutta la documentazione richiesta dall'ufficio Tecnico per la relativa adozione;
4. relazione tecnica sulle caratteristiche previste dalla struttura con i contenuti di cui ai criteri per il rilascio delle medie strutture di vendita di seguito stabiliti: detta relazione non deve essere presentata nel caso in cui l'autorizzazione venga richiesta per un immobile già specificamente localizzato dal P.R.G. come media struttura di vendita.

In caso di contestuale richiesta di concessione o autorizzazione edilizia, detta documentazione può essere allegata a tale domanda.

Nel caso di sola variazione commerciale del settore merceologico da alimentare a non alimentare e nel caso di estensione al settore non alimentare di una precedente autorizzazione relativa al settore alimentare, la relazione tecnica di cui al presente articolo non è richiesta.



### **Art.12. Correlazione con altri procedimenti.**

Qualora, ai fini dell'apertura del trasferimento di sede o ampliamento della struttura di vendita siano necessari il parere, il nulla osta, l'autorizzazione, l'approvazione, l'assenso, la valutazione tecnica ed altra determinazione, comunque denominata, di altre Pubbliche Amministrazioni, ed altresì nel caso in cui sia prescritto da Legge o regolamento che gli organi del Comune, nel corso del procedimento, debbano obbligatoriamente e direttamente sentire il parere o acquisire nulla osta, autorizzazioni, valutazioni tecniche o determinazioni di altre pubbliche amministrazioni, tale adempimento deve essere effettuato dal responsabile del procedimento.

In tali casi l'istruttoria di cui al presente regolamento rimane sospesa per il termine di 90 giorni dalla richiesta di parere, nulla osta o autorizzazione ad altra pubblica Amministrazione.

Dalla data del ricevimento della richiesta la Pubblica Amministrazione adita deve emettere il proprio atto, parere, nulla osta o autorizzazione nel termine di 90 giorni, salvo diverso termine stabilito da Legge o regolamento.

In caso di richiesta di parere, decorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente, o diverso stabilito con Legge o regolamento, senza che l'Amministrazione adita abbia comunicato il parere o abbia rappresentato esigenze istruttorie che ne giustificano la proroga per un tempo precisato, l'Amministrazione Comunale procede nell'istruttoria indipendentemente dall'acquisizione del parere, fatto salvo che per i pareri di competenza di Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini ex art.16 Legge241/90.

In caso di richiesta di autorizzazione, nulla osta o atti ad altre Pubbliche Amministrazioni, decorso infruttuosamente il termine di 90 giorni dalla richiesta, senza che l'Amministrazione abbia emesso il provvedimento o abbia rappresentato esigenze istruttorie che ne giustifichino la proroga per un tempo precisato, l'amministrazione Comunale procede nell'istruttoria, indipendentemente dall'Acquisizione dell'atto.

### **Art.13. Contenuti dell'autorizzazione rilasciata.**

L'atto dell'autorizzazione deve contenere:

- l'ubicazione dell'immobile oggetto dell'intervento;
- i settori merceologici autorizzati e le relative superfici di vendita;
- le eventuali prescrizioni che devono essere soddisfatte prima di dar corso all'apertura dell'esercizio;

All'atto di autorizzazione è inoltre allegata, quale parte integrante, la planimetria della o delle unità immobiliari oggetto della domanda con l'indicazione della destinazione di ciascun locale e l'individuazione della superficie di vendita.

Nel caso di procedimento di carattere abilitativo urbanistico edilizio contestuale, in applicazione dell'art.25 e 27 regolamento Regionale n.3/2000, l'autorizzazione Commerciale, che vale anche come concessione edilizia, viene sottoscritta e rilasciata dal responsabile del settore commercio



congiuntamente al responsabile della settore tecnico, al termine dell'istruttoria edilizio urbanistica, ove occorresse.

#### **Art.14. Decadenza dell'autorizzazione.**

Il titolare decade dall'autorizzazione commerciale nei seguenti casi:

- mancata apertura della struttura di vendita entro 365 giorni, dal rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- sospensione dell'attività per oltre 365 giorni consecutivi;
- perdita dei requisiti di cui all'art.5 comma 2, D.lgs 114/98;
- ulteriore violazione della prescrizione in materia igienico sanitario avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi dell'art.22 comma 2 del D.lgs 114/98;
- la decadenza viene dichiarata dal responsabile del servizio con apposito atto, e notificato all'interessato.

#### **Art.15. Pubblicità dell'autorizzazione.**

Chiunque può prendere visione, presso gli uffici Comunali , dell'autorizzazione rilasciata. Dei provvedimenti definitivi in relazione alle richieste di cui all'art.8 del D.lgs 114/98 viene data notizia mediante affissione all'albo pretorio per la durata di 15 giorni, ferma restando la notifica in forma amministrativa al richiedente.

#### **Art.16. Commercio associato ad attività produttiva.**

Non è richiesta l'autorizzazione commerciale ai titolari di un'attività artigianale o industriale, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio.

Qualora ad un'attività produttiva si intenda associare l'attività di vendita al dettaglio in forme non rientranti nel caso di cui al comma precedente è richiesta l'autorizzazione commerciale.

